

CAMERA DEI DEPUTATI N. 790

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARRA, PALUMBO, MATRANGA, BAIAMONTE, SIGONA, TRAPANI,
FERRARA, SPARACINO, STORNELLO, VITO, CRIMI**

Modifiche allo statuto della Regione siciliana

Presentata il 29 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una recente proposta di legge costituzionale (atto n. 724, XII legislatura) ha ad oggetto l'elezione diretta del Presidente della regione nelle regioni a statuto ordinario.

I proponenti della presente proposta di legge costituzionale si ricollegano alla predetta iniziativa appena avviata ed intendono in primo luogo estendere alla Regione siciliana l'istituto dell'elezione diretta, ma al tempo stesso propongono alcune significative modifiche all'assetto statutario della stessa regione, la prima in Italia a statuto speciale, sorta anche sotto la spinta degli eventi bellici.

Com'è noto, nell'arco degli anni tra l'estate del 1943 e la primavera del 1946 erano stati assai vivaci in Sicilia i tentativi di separatismo, portati avanti in modo violento ed illegale dall'E.V.I.S. (Esercito volontari per l'indipendenza della Sicilia)

o propugnati sul piano politico dal M.I.S. (Movimento per l'indipendenza della Sicilia), presieduto dall'onorevole Finocchiaro Aprile e che aveva trovato nelle frange dei cristiano-sociali di Silvio Milazzo ed altri, alcuni autorevoli sostenitori.

Da oltre Atlantico erano invece venuti gli autorevoli moniti di don Luigi Sturzo, contrario al separatismo, ma favorevole ad un ampio e sano autonomismo legislativo e amministrativo nel quadro dello Stato italiano unitario.

Il nuovo sovrano Umberto II, subentrato nel maggio 1946 al vertice dello Stato italiano a seguito dell'improvvisa abdicazione del vecchio re Vittorio Emanuele III, aveva prontamente sanzionato lo Statuto siciliano predisposto dal Governo De Gasperi come da decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Lo Statuto siciliano (che è il più antico dei nuovi testi costituzionali del nuovo assetto ordinamentale successivo allo Statuto di Carlo Alberto) evidenzia alcune incongruenze rispetto al testo della Costituzione entrata in vigore con il 1° gennaio 1948, ma soprattutto — nei decenni decorsi — ha appalesato alcune gravi insufficienze.

Giova ricordare che nel corso della precedente legislatura avevano preso l'avvio al Senato le proposte di legge costituzionale (atti Senato n. 431 e n. 1194, XI), presentate dal senatore Michelangelo Russo ed altri e volte principalmente a rendere possibile un eventuale scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale, istituzione considerata come un'oasi di specialità al punto tale che in oltre quarantacinque anni dall'entrata in vigore dello Statuto siciliano non aveva e non ha fatto registrare alcun caso di scioglimento anticipato.

Invece l'ennesimo scioglimento anticipato delle Camere elette il 5 aprile 1992 ha fatto arenare le proposte di legge costituzionale sopra ricordate.

Va aggiunto che nel corso degli ultimi due anni, con l'aumentare incredibile del numero dei deputati inquisiti, in seno all'Assemblea regionale siciliana si era affermato il disegno di dar vita ad una « legge-voto » per suggerire al legislatore statale alcune modifiche alla carta statutaria e per rendere possibile il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana prima della naturale scadenza della primavera del 1996.

Senonché le forze politiche che più convintamente si erano fatte promotrici dell'adozione della « legge-voto », dopo le elezioni del 27-28 marzo 1994 non sono più apparse convinte dell'urgenza della rimessione agli elettori delle scelte per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, in seno alla quale — specie in relazione alla avanzata del polo delle libertà nelle elezioni europee del 12 giugno 1994 — molti partiti attualmente rappresentati uscirebbero di scena, mentre altre formazioni subirebbero un tracollo prossimo alla loro virtuale scomparsa dal panorama della politica siciliana, con contemporaneo ingresso a Sala D'Ercole di un nutrito gruppo di esponenti del polo delle libertà.

La presente relazione non vuole caricarsi di tinte truci, ma il degrado della

massima istituzione siciliana è sotto gli occhi di tutti per il numero elevato di deputati regionali inquisiti, rinviati a giudizio o addirittura condannati. Né sono infrequenti i casi di deputati che si limitano a riscuotere l'indennità assembleare senza più avere messo piede a Sala d'Ercole da diversi mesi o addirittura da anni.

Una modifica dell'articolo 3 dello statuto è stata proposta agli inizi della XII legislatura dal senatore Corrao (atto Senato n. 330), comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1994.

I ritocchi e le modificazioni statutarie che formano oggetto della proposta di legge costituzionale in argomento riguardano invece 12 dei 42 articoli dei quali si compone il vigente Statuto, ma non attengono alla durata in carica, prevista dall'articolo 3 in cinque anni come per le regioni a statuto ordinario.

In particolare alcune modificazioni attengono al lessico e attuano un migliore coordinamento, istituzionale e sistematico, con la Costituzione repubblicana (articoli 1, 5, 6, 7, 9 e 11).

Altre modificazioni intendono migliorare il testo dello Statuto sia nel senso di recepire nell'assetto costituzionale della Sicilia riforme che alcuni dei proponenti hanno coevamente presentato (atto Camera n. 724, XII) per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario, ma anche per rendere omogeneo il testo dello Statuto rispetto al titolo VI della Carta costituzionale della Repubblica e rispetto ad altre disposizioni di rango costituzionale.

Una particolare conclusiva notazione merita l'articolo 12 della proposta di legge, volto a superare l'assetto delle circoscrizioni elettorali a base provinciale previsto dalla legge elettorale regionale risalente al 1951, il cui reticolo delle circoscrizioni discendeva dal dettame del comma secondo dell'articolo 42 dello Statuto, legge rimasta sostanzialmente in vigore anche se varie volte novellata nel corso del quarantennio 1951-1991.

La nuova disposizione renderà possibile una normativa di competenza dell'Assemblea regionale siciliana avente però nella previsione del collegio uninominale una precisa linea di direzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi sanciti dagli articoli 1, secondo comma, 48 e 51 della Costituzione ».

ART. 2.

1. L'articolo 8 del citato Statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 8 — L'Assemblea regionale può essere sciolta anticipatamente su iniziativa del Governo dello Stato nel caso di persistente violazione di disposizioni costituzionali, nel caso di dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti e nel caso di impossibilità operativa per mancata approvazione del bilancio. Il Commissario dello Stato di cui all'articolo 27-bis può proporre al Governo lo scioglimento dell'Assemblea regionale per gravi e persistenti motivi di ordine pubblico.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'ordinaria amministrazione è affidata, in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ad un commissario straordinario coadiuvato da due sub-commissari di cui

uno con funzioni vicarie, nominati con lo stesso decreto di cui al secondo comma per durata non eccedente il semestre.

Il Commissario dello Stato indice nuove elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale nel termine di tre mesi dall'avvenuto scioglimento. Lo svolgimento delle votazioni deve avere luogo non oltre sessanta giorni dall'avvenuta indizione ».

ART. 3.

1. All'articolo 9 del citato Statuto della Regione siciliana, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente regionale è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale. Nominata e revoca gli Assessori che insieme al Presidente costituiscono la Giunta regionale.

I Deputati, qualora chiamati a far parte della Giunta regionale, cessano dalla carica con il loro insediamento al Governo regionale ».

ART. 4.

1. All'articolo 10 del citato Statuto della Regione siciliana, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di dimissioni, incapacità non temporanea o morte del Presidente regionale, il Commissario dello Stato indice le votazioni per l'elezione diretta del nuovo Presidente regionale, che devono aver luogo non oltre sessanta giorni dalla data dell'indizione. L'ordinaria amministrazione continua ad essere espletata dalla Giunta regionale sotto la presidenza dell'assessore cui dal cessato Presidente erano state conferite le funzioni vicarie ».

ART. 5.

1. All'articolo 13 del citato Statuto della Regione siciliana, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entrano in vigore nella Regione nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento ».

ART. 6.

1. All'articolo 14 del citato Statuto della Regione siciliana, nell'alinea le parole: « senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano » sono sostituite dalle seguenti: « senza pregiudizio delle grandi riforme economico-sociali deliberate dal Parlamento nazionale ».

ART. 7.

1. Gli articoli 24 e 25 del citato Statuto della Regione siciliana sono abrogati.

ART. 8.

1. Prima dell'articolo 28 del citato Statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. — Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, esercita le funzioni ad esso affidate e promuove avanti alla Corte costituzionale il giudizio di costituzionalità delle leggi adottate dall'Assemblea regionale ».

ART. 9.

1. All'articolo 28 del citato Statuto della Regione siciliana le parole: « davanti l'Alta Corte » sono sostituite dalle seguenti: « davanti alla Corte costituzionale ».

ART. 10.

1. All'articolo 29 del citato Statuto della Regione siciliana, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Decorsi otto giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ».

ART. 11.

1. All'articolo 30 del citato Statuto della Regione siciliana le parole: « davanti l'Alta Corte » sono sostituite dalle seguenti: « davanti alla Corte costituzionale ».

ART. 12.

1. All'articolo 42 del citato Statuto della Regione siciliana, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I collegi elettorali uninominali sono determinati con decreto del Presidente regionale, previo parere del Commissario dello Stato e su deliberazione della Giunta, in numero di novanta in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ».